

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore.
Dott.ssa Daniela Primicerio	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 5.03.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

1. Il ricorrente, in data 12/6/2009, ha versato sul suo conto corrente, aperto presso la banca convenuta, un assegno bancario di euro 5.800, tratto su una banca statunitense dall'Istituto Centrale della categoria di banche di cui fa parte la convenuta. L'assegno è stato accreditato sul c/c del ricorrente salvo buon fine, con valuta "liquida" 16/6/2009 e valuta "disponibile" 31/7/2009.

L'assegno, a quanto risulta dalle informazioni rese dal ricorrente in una denuncia presentata all'A.G. in data 28.7.2009, è stato trasmesso a quest'ultimo, con non chiare modalità, da una persona non residente in Italia, contattata tramite mail, allo scopo di costituire una caparra per un contratto di locazione a favore del non residente di un immobile sito in Roma di proprietà del ricorrente.

La caparra doveva essere pari ad euro 2.400 per cui l'ammontare dell'assegno risultava di gran lunga eccedente rispetto a tale destinazione; pertanto il soggetto estero interessato avrebbe richiesto al ricorrente il pronto rimborso dell'eccedenza. Successivamente, il predetto soggetto estero, nel frattempo spostatosi per ragioni di lavoro dall'Europa all'Africa, avrebbe richiesto la restituzione dell'intero importo del medesimo assegno adducendo di non essere più interessato a stipulare il contratto di locazione di cui in premessa.



Pertanto il ricorrente, con vari ordini di pagamento disposti in contanti tramite money transfer, ha proceduto alla restituzione al suddetto cittadino estero, di cui ignora l'attuale indirizzo, dell'intero importo dell'assegno in questione, cioè di euro 5.800.

Senonché, con lettera del 12 agosto 2009, la banca convenuta ha comunicato al ricorrente di aver riaddebitato il suddetto assegno (con valuta 16/06/2009) in quanto restituito insoluto dalla banca intermediaria, con la causale: "Assegno falso-originale solo in dollari".

Conseguentemente il ricorrente, con lettera del 7 luglio 2009, ha contestato alla banca convenuta la validità dello storno operato nei suoi confronti a causa del notevole ritardo con cui ha proceduto a comunicargli l'esito della negoziazione dell'assegno (a distanza di circa due mesi dalla data di negoziazione ed oltre il termine di "disponibilità" indicato in sede di versamento), lamentando inoltre che lo storno sarebbe avvenuto oltre i termini previsti dalle condizioni generali del contratto di conto corrente.

Con successivo ricorso, premesso di non aver ricevuto alcuna risposta al reclamo, ha chiesto il rimborso dell'intero ammontare dell'assegno; ha chiesto, inoltre, che l'intermediario protesti presso la banca traente "per la mancata tempestività nel segnalare l'invalidità dell'assegno" e che gli fornisca chiarimenti in merito alla causale dello storno.

La banca, nelle sue controdeduzioni, ha negato che sussista l'eccezione inosservanza dei termini di stornabilità, precisando che tali termini non operano per i titoli esteri, come risulterebbe dalle condizioni generali di cui all'allegato foglio informativo. Precisa inoltre di non aver risposto alla su richiamata lettera del ricorrente perché, a suo dire, non era qualificabile come reclamo, in quanto non contenente una contestazione in senso proprio. Pertanto, chiede di dichiarare inammissibile il ricorso per mancanza di reclamo e comunque di respingerlo nel merito perché infondato, "non ravvisando responsabilità alcuna da parte dell'Istituto scrivente". Ha allegato la lettera datata 3 agosto 2009 con cui la Banca capogruppo le ha restituito l'assegno, in quanto "reso impagato dalla banca estera".

DIRITTO

2. La vicenda è connotata da alcune particolarità che influiscono sulla valutazione del ricorso. L'assegno, a quanto riferito, è stato trasmesso al ricorrente da un soggetto estero non identificato (nella cit. denuncia all'A.G. si fa menzione di una fotocopia di passaporto, non prodotta in sede di ricorso), per costituire una caparra a favore del ricorrente stesso in vista della conclusione di un contratto di locazione, di cui l'interessato non fornisce tuttavia alcuna documentazione, neppure uno scambio di corrispondenza tra le parti. Dopo aver effettuato il versamento del suddetto assegno sul conto corrente presso la banca convenuta, il ricorrente ha restituito l'intero importo all'altra parte con successivi pagamenti, effettuati in contanti tramite "money transfer". A tal fine, il ricorrente ha proceduto a vari prelievi sul suo conto bancario, l'ultimo dei quali è datato 10 luglio 2009, corrispondente alla data dell'ultimo pagamento effettuato a favore del soggetto estero (v. documentazione allegata dal ricorrente). Ciò premesso, è necessario evidenziare taluni aspetti della vicenda obiettivamente inusuali. Sotto un primo profilo, l'assegno in questione, che successivamente è stato dichiarato "falso", non sembra conforme alle normali tecniche bancarie. Appare in effetti inverosimile che – secondo quanto riferito nella denuncia del ricorrente – un soggetto residente in Gran Bretagna abbia potuto ottenere in pagamento dal suo datore di lavoro un assegno intestato direttamente al ricorrente, tratto su una banca italiana e a valere sul conto di una banca



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

americana. Per di più l'assegno sarebbe stato, del tutto incautamente, rilasciato dal soggetto estero al ricorrente, conosciuto solo tramite e-mail, per un importo più che doppio rispetto all'ammontare della caparra, di cui peraltro il ricorrente non ha fornito alcun elemento probatorio documentale.

Altro profilo del tutto inusuale si ravvisa nella scelta di restituire l'intero ammontare dell'assegno effettuata dal ricorrente a favore del suo interlocutore estero, di cui afferma di non conoscere neppure l'indirizzo, tra l'altro rinunciando senza un chiaro motivo al diritto di ritenere la caparra (pari ad euro 2.400), come previsto dall'art.1385 c.c.

Ulteriore aspetto rilevante sta nella tempistica dei prelievi effettuati dal ricorrente sul suo c/c al fine di procedere agli anzidetti pagamenti a favore del suo collocatore estero; in proposito, è particolarmente significativo che l'ultimo dei pagamenti in questione sia stato effettuato il 10 luglio 2009, mentre la c.d. "valuta di disponibilità", stabilita dalla banca in sede di accreditamento "salvo buon fine", era indicata nella data del 31 luglio 2009, per cui risulta infondato l'assunto del ricorrente di aver fatto affidamento sulle assicurazioni della banca circa il buon fine dell'assegno.

Da quanto sopra, emerge che il danno lamentato dal ricorrente e quantificato nella richiesta di rimborso della somma di euro 5.800, pari all'intero importo dell'assegno "stornato", appare, in realtà, determinato dall'incauto comportamento tenuto dal ricorrente stesso, che appare gravemente colposo e comunque tutt'altro che diligente. In effetti, l'uso dell'ordinaria diligenza avrebbe dovuto indurre l'agente a riflettere sull'assoluta inattendibilità della realtà nella quale ha operato, indipendentemente dall'asserito ritardo della banca nel comunicare che l'assegno risultava falso.

In conclusione, ad avviso di questo Collegio, il ricorso non può trovare accoglimento, dovendosi applicare nella fattispecie il disposto dell'art.1227, comma 2, cod. civ., in base al quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

p.IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS